

**DISCIPLINA PROVVISORIA DELLE PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
AVENTI EFFETTO DI PUBBLICITÀ LEGALE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 32, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che testualmente recitano:

«1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.»;

Ritenuto che:

- in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 4, e 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "ordinamento degli enti locali", la detta disposizione non dovrebbe trovare applicazione automatica per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale;
- in relazione al disposto dell'art. 55 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, non possa trovare applicazione automatica per le pubblicazioni di matrimonio;

Visto che, per quanto concerne la pubblicazione delle determinazioni, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione questa sezione quinta, con sentenza n. 1370-06 del 15.03.2006, ha, fra l'altro, rilevato:

«la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipale) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" ad antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost. nn. 38 e 39 del 1°06.1979 e Cons. di Stato, sez. IV, n. 1129 del 06.12.1977).»;

Ritenuto, in attesa di ulteriori disposizioni e chiarimenti ministeriali, di dovere disciplinare la materia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

DELIBERA

di approvare la seguente disciplina provvisoria per le pubblicazioni degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

Art. 1 - Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

1. La pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dovrà essere annotata sull'originale con le seguenti formule:

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);*
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Dalla residenza comunale, lì

Timbro

Il responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al*;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);*
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267).*

Dalla residenza comunale, lì

Timbro

Il responsabile del servizio

Art. 2 - Pubblicazione dei regolamenti comunali.

1. La pubblicazione dei regolamenti comunali dovrà essere annotata anche sull'originale della deliberazione di approvazione del regolamento con le seguenti formule:

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);*

- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì

Timbro

Il responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Timbro

Il responsabile del servizio

Art. 3 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta Comunale.

1. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta Comunale dovrà essere annotata sull'originale con le seguenti formule:

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Timbro

Il responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267).

Dalla residenza comunale, lì

Timbro

Il responsabile del servizio

Art. 4 - Pubblicazione delle determinazioni.

1. La pubblicazione delle determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi dovrà essere annotata sull'originale con le seguenti formule:

N°

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto

ATTESTA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, lì

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, lì

.....

Timbro

Timbro

Art. 5 - Istituzione del registro delle pubblicazioni.

1. E' istituito il registro comunale delle pubblicazioni degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale contenente le seguenti notizie:

- a) numero d'ordine;
- b) dati identificativi del provvedimento;
- c) oggetto;
- d) data di inizio della contestuale pubblicazione nell'albo pretorio e nel sito informatico del Comune;
- e) data del ritiro contestuale dell'atto dall'albo pretorio e dal sito informatico del Comune;

2. I fogli del registro di cui al precedente comma 1, prima dell'uso dovranno essere numerati progressivamente con l'indicazione, nel frontespizio, del numero dei fogli, e vidimato dal responsabile della struttura il quale indicherà il o i soggetto/i responsabile/i delle pubblicazioni.

Art. 6 - Pubblicazioni di matrimonio.

1. Le pubblicazioni di matrimonio di cui all'art. 55 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, saranno pubblicate, con le stesse formalità, anche sul sito informatico del comune ed annotate nel registro di cui al precedente art. 5.